

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo allo scarico

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è l'Autorità d'Ambito, con parere vincolante del Comune/Ente Gestore.

2. L'Autorità provvede al rilascio dell'atto autorizzativo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso l'Autorità non provveda entro detto termine, l'autorizzazione s'intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca ai sensi dell'art.124 comma 7 del D.Lgs 152/06.

3. Il Comune/l'Ente gestore provvederà all'istruttoria delle domande pervenute disponendo i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi e quant'altro, riterrà opportuno, al fine di verificare le reali caratteristiche dei manufatti e delle acque oggetto dell'istanza.

Entro 45 giorni dal ricevimento delle domande il Comune/Ente Gestore farà pervenire all'Ato Occidentale la documentazione con parere valido ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo finale.

4. Il Comune/l'Ente gestore provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione presentata ove la stessa risulti carente o qualora si rendessero necessarie ulteriori informazioni relative agli scarichi oggetto dell'autorizzazione, mediante lettera raccomandata, fax o altro mezzo equipollente. Dalla data di comunicazione della richiesta di documentazione integrativa, alla data di ricevimento della stessa, sarà sospeso il periodo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di istruttoria. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione mancante e/o dell'istanza perfezionata.

5. Fermo restando il versamento dei diritti di segreteria, nel caso che la documentazione di cui al comma precedente non venga presentata nei sessanta giorni successivi dalla richiesta, l'Autorità d'Ambito, potrà formulare il diniego formale dell'autorizzazione richiesta, archiviando la relativa pratica. In ogni caso, trascorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende rinunciata.

6. Terminata l'istruttoria, l'Autorità d'Ambito rilascerà i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente e le disposizioni regolamentari.

7. Per gli scarichi di acque reflue industriali di nuova attivazione, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione allo scarico, deve essere presentato, entro 60 gg dalla data di notifica del provvedimento, un referto analitico relativo a un campione rappresentativo dello scarico industriale, prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri chimici caratteristici dello scarico.